

**N. 10042/2021 REG.PROV.COLL.**  
**N. 08628/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale 8628 del 2021, proposto da  
Franco Zambito, rappresentato e difeso dall'avvocato Virginia Lenzo, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Tarquinia non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

dell'ordinanza n. 155/2021 emessa dal Comune di Tarquinia- Settore X in data  
27.05.2021, notificata il 07.06.2021,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Costituisce oggetto di impugnativa l'ordinanza n. 155 del 27.05.2021, con cui il Comune di Tarquinia ha ingiunto al ricorrente, oltre che al proprietario dell'immobile, il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 31 DPR nella misura massima di € 20.000,00 (Ventimila) per inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 335 del 11/11/2019.

Secondo il ricorrente l'impugnata ordinanza-ingiunzione n. 155/2021 è illegittima in quanto l'ordinanza di demolizione n. 335/2019 era divenuta inefficace a seguito della presentazione in data 30.12.2019 dell'istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 167, co 4 e 5 D.Lgs. n. 42/04, su cui la Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità Vigilanza urbanistico-edilizia e contrasto all'abusivismo, non si era ancora pronunciata.

Il Collegio rileva il contrasto nella prospettazione della parte ricorrente che a pag. 8 ammette che *“La presentazione dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica non incide sull'efficacia o sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione precedentemente emanata”* e subito dopo precisa, all'opposto, che *“essa determina, però, la temporanea sospensione della sua esecuzione nelle more di definizione del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, co. 4 e 5 D.Lgs 42/2004.”*

Orbene, quanto al primo passaggio è pacifico che l'ordinanza demolizione in parola, notificata al ricorrente in data 18.11.2019, sia rimasta inottemperata nel termine intimato di 90 gg, come accertato all'esito del sopralluogo della Polizia Municipale in data 20.10.2020.

L'ordinanza in parola era pienamente efficace, non essendo stata né impugnata in sede giurisdizionale, ottenendone la sospensione, né temporaneamente sospesa a seguito di presentazione di accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/2001. Né può essere riconosciuto alla presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica postuma l'effetto di sospendere l'efficacia dell'ordinanza di demolizione, che la parte ricorrente vorrebbe attribuire in assenza di espressa previsione normativa; tanto più che l'ordinanza di demolizione era plurimotivata, essendo fondata su ragioni d'ordine urbanistico-edilizio (natura abusiva delle opere) e non solo paesaggistico-ambientale.

Ne consegue che l'irrogazione della sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione nella misura massima, come d'altronde preavvertito nella medesima ordinanza, costituiva per l'Amministrazione un atto dovuto, che era tenuto ad emettere a pena di incorrere nelle responsabilità previste dall'art. 31 co. 4 bis del DPR 380 sopracitato, una volta riconosciuto che l'ingiunzione di rimuovere le opere abusive era rimasto ineseguito.

Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla per le spese in assenza di costituzione dell'Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Floriana Rizzetto**

**IL PRESIDENTE**  
**Donatella Scala**

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI